

DECISIONE (UE) 2016/1909 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2016

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2016

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ⁽²⁾ («accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾ («regolamento finanziario dell'11° FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 28 luglio 2016 la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi per i precedenti fondi europei di sviluppo. È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10° FES.
- (3) Il 24 novembre 2015 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione che fissa come segue il massimale dell'importo annuo del contributo degli Stati membri al FES per il 2016: 3 450 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.
- (4) Con la decisione 2013/759/UE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha adottato il meccanismo di transizione del 12 dicembre 2013 relativo a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri devono versare alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della terza quota per il 2016 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi impegnati nell'ambito del meccanismo di transizione, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 58 del 3.3.2015, pag. 17.

⁽⁴⁾ Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GUL 335 del 14.12.2013, pag. 48).

